

REGIONE CAMPANIA		I
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii (CAD) si attesta che il presente documento è copia analogica conforme all'originale documento informatico.		
Protocollo N.0683429/2025 del 04/12/2025		
Firmato digitalmente da: SILVANA GRASSO, ANTONIETTA MASTROCOLA		
L'incaricato: _____		



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie

Centro Direzionale Isola C5 – 80143 Napoli

**Ai Direttori Generali e ai Responsabili delle
Strutture Equiparate**

Alla Segreteria di Giunta

**e, p.c. Al Presidente della Giunta Regionale
per il tramite degli Uffici di Gabinetto**

Agli Assessori della Giunta Regionale

Al Collegio dei Revisori dei Conti

LL.SS.

Oggetto: Disposizioni per la fase gestionale dell'Esercizio Provvisorio

Con la legge regionale n. 15 del 6 ottobre 2025 il Consiglio regionale ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2026 ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dell'articolo 61, comma 6 dello Statuto.

L'esercizio provvisorio del bilancio è stato autorizzato dal 1° gennaio 2026 e fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, e comunque non oltre il 30 aprile 2026, sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2026 nel bilancio di previsione 2025-2027, come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2025.

Ai sensi del paragrafo 8 del principio 4/2, allegato al d.lgs. 118/2011, infatti, l'esercizio provvisorio è effettuato sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato e perciò nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio finanziario 2026 del bilancio di previsione 2025-2027, approvato con legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2024 ed assestato con legge regionale n. 14 del 31 luglio 2025 come modificato da tutti i provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'esercizio 2025 (previsioni definitive).

Durante l'esercizio provvisorio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/2011.

REGIONE CAMPANIA		I
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii (CAD) si attesta che il presente documento è copia analogica conforme all'originale documento informatico.		
Protocollo N.0683429/2025 del 04/12/2025		
Firmato digitalmente da: SILVANA GRASSO, ANTONIETTA MASTROCOLA		
L'incaricato: _____		

In particolare, si segnala che nel corso dell'esercizio provvisorio **possono essere impegnate solo spese correnti**, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Attenzione particolare dovrà essere posta alle spese di investimento e a tutti i contributi a rendicontazione finanziati con risorse **POR, PNRR, FSC che potranno essere liquidate solo nei limiti degli impegni assunti al 31.12.2025.**

Nel corso dell'esercizio provvisorio, poi, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

La gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato. **Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi** e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.

Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:

- a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
- b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

Nel corso dell'esercizio provvisorio l'ente può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio preventivo deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Per quanto **sopra si invitano tutte le strutture regionali che dispongono atti di impegni di specificare nel singolo decreto se trattasi di spesa soggetta o meno al limite dei dodicesimi.** Tale

REGIONE CAMPANIA		I
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii (CAD) si attesta che il presente documento è copia analogica conforme all'originale documento informatico.		
Protocollo N.0683429/2025 del 04/12/2025 Firmato digitalmente da: SILVANA GRASSO, ANTONIETTA MASTROCOLA L'incaricato: _____		

informazione è indispensabile, altresì, in fase di emissione degli ordinativi di pagamento da trasmettere al tesoriere,

Nel corso dell'esercizio provvisorio è possibile, altresì, procedere al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del Decreto Legislativo n. 118/2001, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con Delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall'articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.

Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

Infine, si precisa che nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

- a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli (per la parte corrente);
- b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli.

Le variazioni effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio danno luogo, di volta in volta, ad aggiornamento da parte del tesoriere del dato preesistente; ciò ai soli fini della gestione in dodicesimi.

La Dirigente del Settore
 Programmazione Economica e Finanziaria regionale
 (Dott.ssa Silvana Grasso)

La Direttrice Generale
 per le Risorse Finanziarie
 (Dott.ssa Antonietta Mastrocola)